



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

## SETTORE IV

### DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

#### DETERMINAZIONE N. 74 del 08/08/2014

**Raccolta Ufficiale**

**N. 668**

**del 21/08/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione ferie non godute, in deroga all'art. 5, comma 8, del D.lgs 95/2012, ad ex dipendente di ruolo.

#### IL RESPONSABILE

**Premesso che:**

l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 96/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce l'obbligatorietà della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, prevedendo che tali giornate "...non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. ...". e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale;

la disposizione citata, inserita in un testo normativo recante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, è diretta a colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruita a causa dell'assenza di programmazione e di controlli da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti e dell'utilizzo improprio delle possibilità di riposo consentite dalle clausole di accordi e contratti e a favorire una maggiore responsabilizzazione nel godimento del diritto alle ferie. Infatti, gli specifici casi di cessazione previsti rispondono alla *ratio* della norma in quanto configurano delle vicende estintive cui in particolar modo il lavoratore concorre in modo attivo alla conclusione del rapporto, mediante il compimento di atti o comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova), accettando così eventuali conseguenze derivanti, come la perdita delle ferie maturate e non godute, dalla norma vigente;

data la novità della regolamentazione e la significativa incidenza riduttiva della stessa sulla posizione soggettiva dei lavoratori, il Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 40033 dell'8.10.2012, condivisa dal ministero dell'Economia e delle finanze, ha

fornito alcune indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della nuova disciplina legislativa. Sulla base della formulazione del testo della norma e delle finalità dalla stessa perseguite, il suddetto Dipartimento della funzione pubblica ha avuto modo di precisare che il divieto di monetizzazione: *"2. non opererebbe, invece, in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi vengono escluse dal suo ambito di applicazione"*;

sull'argomento è, successivamente, anche intervenuta l'ARAN che, con nota informativa:

ha evidenziato che *"relativamente alle diverse ipotesi considerate al precedente punto 2., la deroga al divieto non è automatica né generale. ... Pertanto, la monetizzazione delle ferie e dei riposi dovrebbe continuare ad essere possibile solo nel caso di non fruizione di tali istituti per indifferibili ragioni di servizio, come recitano le previsioni contrattuali, nell'anno di maturazione e fermo restando, in ogni caso, anche il rispetto di quelle altre disposizioni contrattuali concernenti i termini di fruizione delle ferie e le modalità di spostamento delle stesse dall'anno di maturazione a quello successivo"*;

ha specificato che *"Le indicazioni del Dipartimento non possono non essere applicate anche ai quattro giorni di riposo per festività soppresse, di cui alla legge n. 937/1977"*;

ha ricordato che la nuova disciplina trova applicazione a far data dall'entrata in vigore del d.l. n. 95/2012 (7 luglio 2012)";

**Preso atto** che con Atto Determinativo del Responsabile del Settore IV, n. 7 in data 5 marzo 2014, è stato, tra l'altro, stabilito di collocare a riposo, con decorrenza dall'1.8.2014, la Sig.ra Ricupero Maria, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, in possesso del profilo professionale di Istruttore di processi amministrativi/contabili/informatici – Cat. C, Posizione Economica C5;

**Rilevato**, così come risulta dagli Atti esistenti nel "fascicolo personale" dell'ex dipendente di ruolo Sig.ra Ricupero Maria, che il medesimo non ha potuto usufruire, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, di n. 39 giorni di congedo ordinario (maturati nell'anno 2014 e residui dell'anno 2013);

**Considerato** che, nel caso *in specie*, la mancata fruizione delle ferie discende dall'impossibilità di effettuarle proprio in virtù di vicende non dovute ad eventi dipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro ed inoltre, in base al descritto ragionamento, non sembrerebbe rispondere alla *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alla ferie maturate e non godute per ragioni di salute resta integro;

**Visto** il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolar modo, l'art. 107 del medesimo;

**Visto** il vigente Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

**1 di richiamare** le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale;

**2 di dare atto** che il dipendente su citato non ha potuto usufruire, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (31 luglio 2014), di complessivi n. 39 giorni di congedo ordinario (maturati nell'anno 2014 e residui dell'anno 2013);

**3 Di dare atto** che le spettanze ed i relativi oneri riferiti all'indennità di ferie non godute, di cui ha titolo il dipendente in parola, ammontano ad € 3.823,84;

**4 Di impegnare ed imputare** la complessiva somma di € 3.823,84 per indennità sostitutiva di ferie non godute e relativi oneri riflessi ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2014:

<b>Intervento</b>	<b>Epigrafe</b>	<b>Importo (€)</b>
1.01.08.01.20	Indennità ferie non godute (cap. PEG 320)	2.890,28
1.01.08.01.21	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi su ferie non godute (cap. PEG 321)	687,89
1.01.08.07.21	IRAP su ferie non godute (cap. PEG 354)	245,67

**5 Di liquidare** e contestualmente pagare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 96/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, all'ex dipendente Sig.ra Ricupero Maria, la somma di € 2.890,28, quale indennità sostitutiva di ferie non godute per collocamento a riposo a far tempo dall'1.08.2014.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

Il Redattore  
Vito Camicia

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Visto ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data **08/08/2014** si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno **745-746-747/2014**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n.1460

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 22 agosto 2014

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella